

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 10:47 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Terza Commissione - Seduta del 19-11-2025 - ore 10:30**" dell'organo Terza Commissione - Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente - Riserve - Nettezza Urbana - Ecologia..

Presiede la seduta **Consigliere MILAZZO Vito**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere	✓		
Vito	MILAZZO	Consigliere	✓		
Pietro	CAVASINO	Consigliere	✓		
Gaspere	DI GIROLAMO	Assessore	✓		✓
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Vanessa	TITONE	Consigliere	✓		
Rosanna	GENNA	Consigliere	✓		
Giancarlo	BONOMO	Consigliere		✓	
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Antonio	VINCI	Consigliere		✓	
Gaspere	PASSALACQUA	Consigliere	✓		

Alle ore 10:47, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Buongiorno, siamo in Commissione Lavori pubblici, possiamo procedere con l'appello."

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Grazie Presidente Milazzo, sono le ore 10.48, verifichiamo la presenza del numero legale."

Milazzo Vito presente, Orlando Leonardo presente, Di Pietra Gabriele presente, Cavasino Pietro presente, Coppola Flavio presente, Di Girolamo Gaspere assente ma ha delegato il consigliere Fernetelli che è presente, Genna Rosanna presente, Buonomo Giancarlo assente, Pastalacqua Gaspere presente, Titone Vanessa presente, Vinci Antonio presente.

Risultano presenti 10 consiglieri su 11, la seduta è valida, raggiunto il numero legale."

Alle ore 10:49, lascia la seduta **Consigliere Gabriele DI PIETRA**.

Alle ore 10:49, si unisce alla seduta **Consigliere Antonio VINCI**.

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Grazie segretario, se possiamo avere il regolamento, siamo sempre in fase di studio del regolamento sul servizio idrico"

integrato Siamo rimasti che completiamo la lettura e poi li invidiamo perché se no fare gli inviti senza che ancora abbiamo completato la lettura non è...

A metà siamo, a metà.

E che succedono tutti gli articoli? Siamo arrivati a 60 sarà.

Abbiamo finito la lettura della parte relativa all'idrico che è divisa in diverse parti, adesso iniziamo la parte del regolamento dedicata al regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

Il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, saltiamo i primi due articoli che sono riferimenti normativi, la presente sezione disciplina gli scarichi di acqua e in pubblica fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nel gestore in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

Essa ha lo scopo di stabilire tipi e modalità di scarico ammissibili di casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria, le norme tecniche per gli allacciamenti, le modalità di rilascio rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti, le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi al regime di scarico, le sanzioni e i provvedimenti per le violazioni alle norme del regolamento.

Ripeto, salto da parte dell'articolo 53 sono riferimenti normativi di legge, andiamo all'articolo 54 obbligatorietà, i titolari di tutti gli scarichi di acqua e reflue di qualsiasi tipo natura e provenienza dai capienti in pubblica fognatura o soggetti all'obbligo del successivo articolo 57 sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente regolamento, il regolamento costituisce vincolo per le specifiche competenze per il gestore, le amministrazioni comunali e gli utenti anche in relazione alle future estensioni della rete.

Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acqua e reflui domestiche le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi esenti all'articolo 100 del decreto legislativo 152 del 2006.

Articolo 55 esclusioni sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento le acque reflue urbane provenienti dagli sfioratori di piena fognaria le acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione tutte le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura e le acque meteoriche recapitanti in condotte dedicate e non inquinate dalle attività.

Articolo 56 obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura le acque e il refo di qualsiasi natura e origine provenienti da insediamenti o edifici prospicienti anche solo in parte ad una strada servita da fognatura pubblica ovvero qualora si raggiungono tali condizioni attraverso le pubbliche vie o servitute devono venire in essa recapitate.

L'obbligo di allacciamento, in virtù della sostenibilità economica in relazione al beneficio ambientale ottenuto, sussiste quando la minima distanza tra il limite di proprietà dell'utenza da servire e la prospiciente rete fognaria pubblica idonea a ricevere il reflui non superi i 50 metri per insediamenti abitativi singoli recapitanti in fognatura, acqua e reflui.

L'obbligo di allacciamento in virtù della sostenibilità economica, sussiste quando la minima distanza tra il limite di proprietà dell'utenza da servire e la prospiciente rete fognaria pubblica o donna a ricevere il rilievo non supera l'obbligo di allacciamento e qua dice che c'è l'obbligo quando il limite tra la rete pubblica fognaria e il limite della proprietà non supera i 50 metri per insediamenti abitativi singoli, recapitanti in fognatura, acqua e refluo e domestiche, 70 metri per insediamenti abitativi plurifamiliari, recapitanti in fognatura, acqua e refluo e domestiche, 100 metri per insediamenti industriali e commerciali, recapitanti in fognatura, acqua e refluo e assimilabili alle domestiche, 200 metri per insediamenti industriali, recapitanti in fognatura, acqua e refluo e industriali, previo trattamento e senso di legge.

C'è scatta l'obbligo dentro questi limiti Diversamente non c'è l'obbligo ma ti devi adeguare con altri sistemi.

L'obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di 2 metri tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore sottostante del terreno all'interno della proprietà privata.

L'obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di metri 2 tra il piano della strada su cui corre la fognatura e il piano inferiore o sottostante del terreno all'interno della proprietà privata.

Qua parla però di obbligo, è come se non ci fosse l'obbligo se il dislivello fosse più di due metri.

è strana questa cosa."

Alle ore 10:49, si unisce alla seduta **Consigliere Gabriele DI PIETRA.**

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Il gestore per prevenire qualsiasi situazione di compromissione o danno ambientale si riserva la facoltà di consentire e o imporre recapiti diversi per le acque bianche e per le acque di raffreddamento fatte salve le prescrizioni tecniche di cui è successivo.

I lavori interni necessari all'allacciamento e alla pubblica fognatura.

devono essere eseguiti secondo quanto indicato al successivo articolo 60 per gli insediamenti di nuova realizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi la richiesta di allacciamento alla rete fognaria pubblica deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente e sempre secondo la modulistica predisposta dal gestore.

L'ottenimento dell'atto di assenso allo scarico, autorizzazione allo scarico deve avvenire prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del Comune.

L'ente di governo d'ambito e il gestore possono stabilire per caso eccezionale motivati eventuali deroghe al generale obbligo di allacciamento.

In ogni caso, l'allacciamento alla rete fognaria non deve compromettere la funzionalità dell'impianto di depurazione ricevente, né la sua capacità di rispettare i valori limite imposti allo scarico."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"Proseguiamo l'articolo 57, deroghe all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per edifici esistenti, l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria di cui il precedente articolo può essere generalmente derogato solo per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente regolamento nel rispetto dei principi di sostenibilità tecnica ed economica in relazione al beneficio ambientale ottenibile nei seguenti casi.

Edifici a cortina, tra virgolette a cortina, prospicienti la via pubblica è allineata al marciapiede senza alcun accesso, che vuol dire edifici a cortina? A cortina, a corte, una piccola corte, prospiciente alla pubblica"

Prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO**:

"via? senza alcun accesso carraio proprio o in comune sulla strada e quindi sulla pubblica fognatura come se non avrebbe l'accesso nella strada dove passa la fognatura c'è"

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"solo il muro tipo in questi casi l'allacciamento alla rete fognaria comporterebbe la demolizione di pavimenti interni dei vani o accessori residenziali nonché il passaggio in sottostazione di muri portanti all'edificio."

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"di tanto sempre lo dobbiamo"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"invitare Tra le ulteriori deroghe all'obbligo del lacciamento andando avanti nel caso di tubazioni idraulicamente insufficienti anche relazione ad utenze fognarie già lacciate certificate tecnicamente dal comune.

Nell'ipotesi in cui l'allacciamento fognario interno alla proprietà privata in generale determina la necessità di costruire una servitù fra un numero di proprietà superiore a 2, quindi scatta l'addero all'obbligo.

Nel caso in cui il collegamento alla fognatura possa avvenire solamente tramite la demolizione di un pavimento in calcestruzzo simile dello spessore superiore a 20 cm interno all'otto di proprietà, e per tutti i tratti di fognatura interni all'otto.

Nel caso in cui l'allacciamento debba essere realizzato in una rete fognaria che non recapita in un impianto di depurazione così come definito dall'articolo 1.49, nel caso in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, sottopassi, fiumi e canali con particolare difficoltà tecnica e con costi eccessivi e non giustificati il rapporto al beneficio ambientale conseguibile.

Regolarizzazione delle utenze non allacciate.

Le utenze non allacciate alla rete fognaria che senza l'articolo 56 risultassero soggette all'obbligo di allacciamento devono tempestivamente comunicare per iscritto al gestore le diverse modalità di trattamento dei propri reflui fognari, il gestore a seguito della segnalazione all'utente verifica l'applicabilità delle condizioni di deroga di quell'articolo 57 e a sussistere di almeno una di esse provvede a comunicare allo stesso l'esenzione all'obbligo di allacciamento.

Diversamente nel caso non sussistano le condizioni di deroga di quell'articolo 57 il gestore provvede a comunicare all'utente l'obbligo di allacciamento.

la comunicazione indicherà il termine temporale entro cui le opere interne di allacciamento dovranno essere eseguite a cura dell'utente tra parentesi 6 mesi, gli oneri che lo stesso dovrà corrispondere al gestore quale il ristoro per l'allacciamento.

Trascorso infruttuosamente il termine temporale sarà emanata apposita ordinanza di allacciamento che dovrà prevedere la realizzazione delle opere entro il termine temporale massimo di 6 mesi.

In ogni caso per gli immobili con obbligo di allacciamento il gestore provvede ad applicare il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione.

esecuzione e allacciamento della rete fognaria.

Il Comune autorizza l'allaccio fognario cioè quel tratto di condotta fognaria che si dirama dalla rete fognaria cittadina pubblica fino alla proprietà privata che viene realizzato a cura e spese dell'utente a tal fine a seguito dell'ottenimento e l'autorizzazione allo scarico l'ufficio potrà effettuare controlli e verifiche sui luoghi.

Il Comune richiederà tutta la documentazione urbanistica, eventuali vogli e oneri I lavori dell'allacciamento dovranno essere eseguiti entro numero 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori.

Obbligo di allacciamento a rete fognarie di nuova realizzazione, come ad esempio è il caso nostro delle fognature LIDI.

Nel caso in cui vengano realizzati nuovi tratti di rete fognaria in zone precedentemente sprovviste di fognatura, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere entro 12 mesi dalla comunicazione del gestore di obbligatorietà dell'allacciamento a completare le opere interne necessarie al collegamento alla nuova tratta fognaria.

Nel caso in cui vengano realizzate nuove condotte in cui vengono realizzate nuove condotte di acque nere in zone precedentemente servite da comunicazione, servite da fognatura di tipo misto.

I titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere entro 12 mesi dalla comunicazione del gestore di obbligatorietà dell'allacciamento a completare le opere interne necessarie al collegamento alla nuova rete fognaria separata.

Il gestore notifica gli interessati l'obbligo di quell'articolo 56 nei modi previsti a normativa vigente, Trascorso infruttuosamente il termine temporale sopraindicato, quindi entro 30 giorni, sarà emanata apposita ordinanza di allacciamento che dovrà prevedere la realizzazione di opere entro il termine temporale di 6 mesi.

Il gestore provvederà ad applicare le tariffe di fognatura e depurazione per il calcolo dei corrispettivi, gli allacciamenti, come pure tutti i suoi accessori, anche se costruiti col contributo degli utenti, rimangono di proprietà del gestore che ne assume gli oneri della manutenzione senza il successivo articolo 62 e la facoltà di utilizzarli e disporne per le proprie finalità e programmi.

Allacciamenti provvisori, articolo 61.

Il gestore può consentire allacciamenti e scarichi temporanei alla pubblica fognatura per lo scarico di acque e reflui provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori ad esempio well points, sagre, spettacoli cissenzi, manifestazioni pubbliche spurgo pozzi cartesiani di approvvigionamento idrico e acqua termali per cantiere adibiti alla costruzione di nuovi edifici dove possibili allacciamenti devono essere costruiti in modo da poter essere utilizzati anche in via definitiva.

In tutti i casi il titolare dello scarico deve presentare al gestore domanda di allacciamento e scarico secondo quanto indicato ai successivi articoli 9, 10, titoli 9, 10 e 11.

In tutti i casi di allacciamento provvisorio verranno applicati i corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione vigenti, previa installazione di doni, strumenti di misura o determinazione forfettaria del volume.

Manutenzione dell'allacciamento fognario.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta principale effettuata dal gestore in via esclusiva con oneri a proprio carico.

La manutenzione straordinaria e ordinaria dei tratti fognari che collegano la fognatura principale con l'utente saranno effettuate a cura del comune con spese a carico dell'utente secondo una valutazione di costi redatta dall'ufficio tecnico comunale.

Tutte le modifiche all'allacciamento dei suoi accessori e i suoi accessori richiesti all'utente saranno eseguite dal comune con spese a carico dell'utente.

Il fatto divide all'utente di manomettere e riparare gli allacciamenti e i suoi accessori.

restano a carico del gestore che provvederà a restituire eventuali somme anticipate a tal fine all'utente le spese per le attività di cui al secondo periodo che si accerterà essere casualmente riconducibili a difetti di funzionamento della condotta fognaria principale.

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

Facciamo l'articolo 63, rilascio e rinnovo l'autorizzazione dello scarico.

Tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati da parte del Comune ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gli scarichi di acqua e reflui domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento La validità dell'autorizzazione in capo al titolare degli scarichi è limitata allo specifico scarico per le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, per gli insediamenti, edifici o installazioni da cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione e ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avendo caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Il Comune può negare l'allacciamento e o lo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla richiesta risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità.

L'autorizzazione viene rilasciata Qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta, vengono effettuate le prescrizioni imposte dal Comune.

Le spese occorrenti per effettuare l'istruttoria, i rilievi, gli allacciamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente e sono applicate in forma forfettaria con importo di cui al tariffario per le prestazioni e i servizi resi all'utenza del comune.

In osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico regolamentata all'articolo 130 del decreto legislativo 2006, fermo restando quanto previsto all'articolo 124 del decreto legislativo 2006 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali, il titolare dello scarico, almeno un anno prima della scadenza, presenta apposita istanza di rinnovo al SUAP, del comune territorialmente competente in forma telematica, questa cosa almeno un anno prima la dobbiamo segnare."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"Presidente io intervengo per due ordini di motivo, uno per quanto riguarda questo regolamento perché appena poi ci sarà la presenza degli uffici tecnici la prima cosa che ci diranno è che la falda acquifera si sta abbassando, che non ci sono posti dove poter attingere le acque e a tal proposito ne approfitto anche per dire, considerato che c'è una falda tagliata che è stata tagliata quando hanno realizzato lo scorrimento veloce e nello specifico la galleria, Possiamo approfittare per fare due cose, uno per andare a verificare i lavori che stanno effettuando all'interno della galleria dello scorrimento veloce, due per vedere tutta questa acqua che viene persa perché Di questo si tratta con questa falda che è attraversa la galleria dello scorrimento veloce per valutare se ci sono delle diverse soluzioni, considerato il fatto che l'amministrazione ha proposto anche un intervento di circa 175 mila euro per fare passare un tubo dallo scorrimento veloce, se si può fare una sorta di collegamento tra questa falda e l'immissione nei depuratori del nostro comune di tutta l'acqua che si perde dallo scorrimento veloce.

perciò ne approfitto per fare doppia cosa, sopralluogo, scorrimento veloce per i lavori e vedere la falda acquifera con i tecnici se realmente non è possibile recuperarla oppure la dobbiamo buttare così anche perché buttata nemmeno può essere utilizzata per innaffiare i terreni, si possono fare delle vasche di raccolta, si possono fare tanti tipi di lavori ma qui la situazione sta diventando abbastanza critica perché effettivamente le falde acquifere si stanno abbassando e tra circa 10-15 anni non abbiamo più risorse di acqua dove poter attingere."

Prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Condivido la richiesta quindi provvederemo prossimamente anche a fare questo sopralluogo. Allo scorrimento veloce diamo la parola al segretario del Consigliere Ferrantelli che ha chiesto di intervenire."

A questo punto, interviene **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI**:

"Presidente, mi pare di avere capito che laddove l'Ente Comune ha provveduto a attivare le nuove fognature, per esempio zona lite sud, è fatto obbligo agli utenti di allacciarsi entro 12 mesi."

Nel caso specifico di moltissimi residenti in quella zona, la più vicina fognatura di allacciamento dista almeno 100 metri non c'è l'obbligo, dico che non c'è l'obbligo la distanza bassa è di 50 metri. No perché la minima distanza sono 100 metri e poi c'è chi abita più in fondo, ci sono 200-300 metri, sarebbe una spesa senza dire che ci vogliono le pompe di sollevamento perché non viene in discesa ma leggermente in salita, è una spesa non irrisoria ma pesante."

A questo punto, interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Capisco le preoccupazioni, dicevo fuori microfono che per quello che leggiamo dal regolamento l'obbligo sussiste per le utenze private se la distanza tra la fognatura e l'abitazione privata è entro i 50 metri quindi superiore a 50 metri non scatterebbe l'obbligo però sono tutte cose proprie relative ai nuovi allacci visto che noi abbiamo questa situazione a Marsala dei nuovi allacci dove è stata ampliata la rete fognaria che dobbiamo chiedere, io ho segnato l'articolo sui nuovi allacci, appena viene Zichitella sarà un argomento assurdo."

Credo che faremo più sedute con Zichitella dobbiamo attenzionare sia la parte dell'idrico per quanto riguarda sia la parte di questa fognatura perché sono due cose diverse ma sostanziose pure, quindi ci concentreremo anche su questa."

Andiamo avanti per ora sempre con la lettura così cerchiamo di finirlo il prima possibile, qualche articolo dove ci sono solo riferimenti normative o cose ridette lo saltiamo, andiamo avanti."

Comunichiamo che alle ore 11.20 esce il consigliere Di Pietra e anche il consigliere Ferrantelli."

Alle ore 11:20, lascia la seduta **Consigliere Gabriele DI PIETRA**.

Alle ore 11:20, lascia la seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI**.

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Articolo 65, divieto di scarico nella rete fognaria."

Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento allacciata alla rete fognaria devono rispettare le prescrizioni e i valori limiti. Limite di emissioni fissati dal presente regolamento non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria a sostanze infiammabili ed esplosive, sostanze che sviluppano gas o vapori tossici."

acque reflue contenenti sostanze tossiche sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti, sostanze radioattive, sostanze aggressive pH inferiore a 4 o superiore a 11, sostanze che possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose, acque di scarico a temperatura superiore a 35°C, sostanze solide, viscosi o oleosi in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condutture o produrre interferenza nell'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione, ad esempio bitumi, lubrificanti, oli alimentari e grassi, materiali grossolani, immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica assorbenti, igienici, cartoni, sacchi di plastica, tutta una serie di esempi eccetera eccetera fanghi di qualsiasi origine repleti con carica a batteria malte cementizie, malte bastard o di calce. Calce spenta, residui di pittura, predilizia, vernice, etc."

Rifiuti organici triturati provenienti dagli scarti dell'alimentazione se non espressamente consentiti in forma scritta dal gestore."

Capito Flavio? Il dissipatore domestico non è consentito se non espressamente autorizzato."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"può essere utilizzato solo se autorizzato."

Acque di esubero provenienti da pozzi artesiani gastrogeotermiche nelle condotte di fognatura nera, acque di esubero di pozzi, l'accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni riportate all'articolo 68 del presente regolamento."

in ogni caso il contravventore è tenuto a sostenere gli oneri per il ripristino della funzionalità della rete fognaria e dalla rimozione delle sostanze abusivamente emesse.

Controlli sugli scarichi fognari.

Le autorità competenti per il controllo ed il gestore sono autorizzate ad effettuare all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che ritengono necessaria l'allacciamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

qualora sia accertato il superamento dei valori limite di emissione e il mancato rispetto alle prescrizioni previste nel presente regolamento, l'ente competente procede all'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 68 e 69.

Articolo 67.

Sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di quello del credito legislativo 152 del 2006 in materia di tutela delle acque dell'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del medesimo decreto, la mancata osservanza dei termini delle prescrizioni contenute nell'ordinanza comunale di obbligo e l'accento a rete fognaria comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere col recupero delle spese sostenute.

La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente regolamento comporta l'obbligo da parte del titolare dello scarico di eseguire tutte le opere richieste dal gestore per l'adeguamento delle opere di allacciamento.

In caso di ritardata o domessa denuncia della qualità e della quantità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura è dovuta una penale il cui importo è riportato nel tariffario per le prestazioni e i servizi resi dall'utenza.

Nel caso di scarichi industriali il superamento dei limiti di emissioni previste al provvedimento autorizzativo e il ragione del danno potenzialmente aggiornato dal gestore comporta altresì l'applicazione della penale il cui importo è riportato sempre nel tariffario, lo scarico di sostanze evitate comporta l'applicazione della penale prevista dal tariffario.

In caso di rottura o manomissione delle reti fognarie per attività non autorizzate o per lavori in assenza di segnalazione di sottoservizi da parte del gestore sarà applicata.

la penalità prevista sempre dal tariffario, nell'ambito del servizio di fognatura e depurazione il gestore addebiterà una penale desunta dal tariffario nei seguenti casi, mancata comunicazione di modifiche agli allacci fognari per scarichi di acqua Refle domestico assimilate, mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità dell'acqua in reflue scaricate, mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità di acqua approvvigionata da fonti diverse da quello pubblico, ostacolo alle operazioni di prelievo e l'acqua in reflue finita a rifare, ritardata denuncia annuale dei prelievi da fonti diversi o messa a denuncia annuale articolo 68 corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione.

All'utente assoggettato ai servizi di fognatura e depurazione sono addebitati in bolletta i corrispettivi per i servizi medesimi.

L'utente ha servito la rete fognaria pubblica non recapitante ad impianti di trattamento attivi assoggettato al solo servizio di fognatura e adesso sono addebitati in bollette esclusivamente corrispettive per il servizio medesimo.

Io mi fermerei qua perché poi inizia il titolo 9 che è intitolato scarichi di acqua e reflue in pubblica fognatura.

e quindi la prossima volta partiamo di nuovo da qua siamo a buon punto la parte finale sono tutta una serie di grafici allegati dobbiamo arrivare a 105, siamo arrivati a 68 gli ultimi 30 articoli su quello che abbiamo detto finora, abbiamo segnato di nuovo le parti su cui dovremmo confrontarci con gli uffici e a questo punto alle ore 11.29 la commissione è chiusa."

Alle ore 11:29, lascia la seduta **Consigliere Vanessa TITONE**.

La seduta termina alle 11:29.